



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 settembre 2018

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art. 148-bis del TUEL;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei



conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

viste le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Romagnese** (PV) sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016, nonché sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, pervenute a questa Sezione regionale;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 117/2018/PRSE del 12 aprile 2018 con la quale è stato richiesto al Comune di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate nella gestione finanziaria;

esaminata la nota del 23 luglio 2018 con la quale il Comune ha comunicato i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate;

udito, nella camera di consiglio del 25 settembre 2018, il Magistrato istruttore, dott. Paolo Bertozzi.

Premesso in fatto

A seguito dell'attività di controllo sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016, nonché sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, del Comune di **Romagnese**, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148-bis del TUEL, questa Sezione regionale di controllo ha emanato la deliberazione n. 117/2018/PRSE del 12 aprile 2018 con la quale ha accertato le seguenti irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente:

- Il disavanzo di amministrazione registrato alla chiusura di tutti gli esercizi finanziari considerati, in assenza di formali provvedimenti di ripiano cui il Comune ha dato corso solo nell'esercizio 2017;
- il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- l'elevato ammontare dei residui passivi di parte corrente conservati nel conto del bilancio con superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- irregolarità nel riaccertamento straordinario dei residui e, in particolare, il mancato accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità suscettibile di celare una situazione di maggior disavanzo di amministrazione.

Con la stessa deliberazione è stato richiesto al Comune di rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere alla rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità indicate in motivazione e, in caso di emersione di un maggior disavanzo rispetto a quello in atto, di adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio, avvalendosi eventualmente anche della facoltà di ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015 (legge di bilancio per il 2018).

Il Comune di Romagnese, con nota del 23 luglio 2018, ha trasmesso i provvedimenti adottati in esecuzione della deliberazione sopracitata.



Il magistrato istruttore, esaminata la documentazione trasmessa, ha richiesto la convocazione della Sezione nell'odierna camera di consiglio per la valutazione collegiale dei provvedimenti adottati dal Comune.

Considerato in fatto e in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.



Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Provvedimenti adottati dal Comune in merito alle irregolarità accertate.

1 La Sezione è chiamata, in questa sede, a valutare i provvedimenti adottati dal Comune di Romagnese per rimuovere le irregolarità accertate con la deliberazione n. 117/2018/PRSE.

Il Comune, con nota del 23 luglio 2018, ha trasmesso la seguente documentazione:


- deliberazione di giunta n. 44 del 29 giugno 2018 di ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui e passivi ai sensi dell'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);
- deliberazione consiliare n. 23 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto "Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione emergente da rendiconto di gestione 2017";
- deliberazione consiliare n. 24 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto "Piano di rientro del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui"

2. Il Comune di Romagnese, con la deliberazione di Giunta n. 44 del 29 giugno 2018, ha provveduto alla ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui come consentito dall'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per effetto delle operazioni eseguite sono stati cancellati residui attivi antecedenti al 2015 per euro 54.944,33, con la conseguente emersione di un "maggior disavanzo di amministrazione" di pari importo che si aggiunge al disavanzo già risultante dalla precedente approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, quantificato in euro 89.461,45.

Lo stesso Comune, con le deliberazioni consiliari n. 23 e 24 del 13 luglio 2018, ha disposto:

- il ripiano del disavanzo di amministrazione (ordinario) in tre esercizi secondo le modalità stabilite dall'art. 188 del TUEL, con le seguenti quote annuali: euro 29.820 per il 2018; euro 29.820 per il 2019; euro 29.821,45 per il 2020;
- il ripiano del maggior disavanzo derivante dalla ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui secondo le modalità stabilite dal DM 2 aprile 2015 e dal DM 12 febbraio 2018 in 26 esercizi con quote annuali costanti di euro 2.115,19.



3. La Sezione prende atto, in primo luogo, che il Comune di Romagnese, a seguito della deliberazione n. 117/2018/PRSE, ha provveduto:

- alla ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui e passivi ai sensi dell'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 che, per effetto delle operazioni eseguite, ha evidenziato un maggior disavanzo di euro 54.944,33 in aggiunta al disavanzo ordinario di euro 89.461,45 già emerso dall'approvazione del rendiconto;
- al ripiano del maggior disavanzo ai sensi del DM 2 aprile 2015 e dal DM 12 febbraio 2018 in 26 esercizi con quote annuali costanti di euro 2.115,19.

L'esame delle risultanze contabili delle operazioni di riaccertamento straordinario, anche sulla base dei riscontri riferiti nella relazione dell'Organo di revisione, non ha rivelato criticità tali da comprometterne la sostanziale attendibilità.

E' stato verificato, in particolare, che tutti i residui attivi cancellati sono antecedenti all'esercizio 2015.

Si chiede pertanto al Comune di dar corso al ripiano del disavanzo secondo il piano approvato, evidenziando in sede di rendiconto di ciascun esercizio l'avvenuto conseguimento degli obiettivi annuali di rientro.

La Sezione, prende parimenti atto del disavanzo ordinario dell'esercizio 2017 e delle modalità di ripiano adottate, riservandosi di confermarne l'attendibilità in sede di controllo sul relativo rendiconto, previo esame del questionario da trasmettere secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005.

Si ricorda peraltro, riprendendo quanto già osservato nella deliberazione n. 117/2018/PRSP, che le entrate da alienazione di beni patrimoniali disponibili possano essere destinate solo al ripiano di squilibri di parte capitale, come espressamente affermato dallo stesso art. 188 del TUEL nell'indicare i mezzi utilizzabili per il rientro dal disavanzo.

La Sezione richiede in ogni caso al Comune di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza, attraverso una attenta programmazione e gestione delle entrate e delle spese di esercizio in modo da evitare la produzione di ulteriori disavanzi.

P.Q.M.


La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

prende atto dei provvedimenti comunicati dal Comune di Romagnese in relazione ai profili di criticità nella gestione finanziaria accertati con la deliberazione n. 117/2017/PRSE;

richiede all'ente di dar corso al ripiano del maggior disavanzo di amministrazione secondo il piano approvato.

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SI.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;




che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SI.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 settembre 2018.

Il relatore
(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente f.f.
(dott. Marcello Degni)



Depositata in Segreteria
- 1 OTT 2018

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

